

DELIBERA n°_29_

**XXXX XXXX / WIND TRE (VERY MOBILE)
(GU14/823896/2026)**

Il Corecom Sicilia

NELLA riunione del Corecom Sicilia del 03/08/2026;

VISTA la legge 14 novembre 1995, n. 481, recante “*Norme per la concorrenza e la regolazione dei servizi di pubblica utilità. Istituzione delle Autorità di regolazione dei servizi di pubblica utilità*”;

VISTA la legge 31 luglio 1997, n. 249, recante “*Istituzione dell’Autorità per le garanzie nelle comunicazioni e norme sui sistemi delle telecomunicazioni e radiotelevisivo*”;

VISTO il decreto legislativo 1° agosto 2003, n. 259, recante “*Codice delle comunicazioni elettroniche*”, di seguito denominato “*Codice*”, come modificato dal decreto legislativo 8 novembre 2021, n. 207, e in particolare l’art. 25;

VISTA la Legge Regionale 26 Marzo 2002 n. 2, successivamente modificata ed integrata, ed in particolare l’art. 101, che ha istituito il “*Comitato Regionale per le Comunicazioni della Regione Siciliana*” (Corecom Sicilia);

VISTA la Delibera n. 427/22/CONS di approvazione dell’Accordo Quadro di durata quinquennale tra l’Autorità per le garanzie nelle comunicazioni, la Conferenza delle Regioni e Province autonome e la Conferenza dei Presidenti delle Assemblee legislative delle Regioni e delle Province autonome, concernente l’esercizio delle funzioni delegate ai Comitati Regionali per le Comunicazioni;

CONSIDERATO che a seguito del citato Accordo Quadro sono state sottoscritte le relative Convenzioni tra l’Autorità e le singole Regioni/Consigli regionali che hanno effetto a far data dal 1° gennaio 2023;

VISTO l’art. 5 lettera e) della Convenzione tra l’Agcom e il Corecom Sicilia, per l’esercizio delle Funzioni Delegate in tema di comunicazioni, in vigore dal 1° Gennaio 2023, con cui l’Autorità ha delegato il Corecom Sicilia alla definizione delle Controversie;

VISTO il D.S.G. n. 330/Area1/S.G. del 21 giugno 2022 con il quale è stato conferito al Dott. Gianpaolo Simone l’incarico di Dirigente preposto al Servizio 2° “Segreteria

Corecom” della Segreteria Generale con decorrenza dal 16 giugno 2022 e fino al 31 dicembre 2024;

VISTO il D.S.G. n. 156/A1/S.G. del 01 luglio 2026 con il quale è approvato l'allegato atto aggiuntivo sottoscritto in data 26 giugno 2026, con il quale è differito alla data del 31 dicembre 2026, o comunque fino alla definizione del processo di riorganizzazione, qualora il relativo regolamento entrasse in vigore anteriormente, il termine di scadenza del contratto individuale di lavoro di dirigente del Servizio 2 “Segreteria CORECOM” della Segreteria Generale, stipulato in data 16 dicembre 2022 tra il Segretario Generale pro tempore e il dott. Gianpaolo Simone, approvato con il D.S.G. n. 918 del 22 dicembre 2022.

VISTA la delibera n. 73/11/CONS, del 16 febbraio 2011, recante “Approvazione del *Regolamento in materia di indennizzi applicabili nella definizione delle controversie tra utenti e operatori*”, di seguito denominato *Regolamento indennizzi*, come modificato da ultimo dalla delibera n. 347/18/CONS;

VISTA la delibera n. 203/18/CONS, del 24 aprile 2018, recante “*Approvazione del Regolamento sulle procedure di risoluzione delle controversie tra utenti e operatori di comunicazioni elettroniche*” di seguito denominato *Regolamento*, come modificato, da ultimo, dalla delibera n. 358/22/CONS;

VISTA l’istanza del sig. XXXX XXXX del 20/03/2026 acquisita con protocollo n. 0107241 del 21/03/2026;

VISTI gli atti del procedimento;

CONSIDERATO quanto segue:

1. La posizione dell’istante

Il sig. XXXX XXXX, , di seguito solo *istante, utente e/o cliente*, con la presente procedura ha lamentato nei confronti della WIND Tre S.p.A. in relazione all’utenza telefonica di tipo privato **XXXXXXXX** il ritardo dell’attivazione del servizio, il malfunzionamento della linea nonché le fatture. Nell’istanza introduttiva del procedimento l’istante ha dichiarato, in sintesi, quanto di seguito:

- in data 10/01/2025 di aver aderito all’offerta “Super Fibra su Aree Bianche” con tecnologia FTTH Aree Bianche;

- la società OPEN FIBER, incaricata di eseguire le attività di progettazione ed installazione della linea, ha procrastinato più volte l’intervento, addivenendo al completamento dell’iter soltanto in data 06/05/2025, oltre il termine previsto dei 30 giorni;

- di aver reclamato i disservizi in data 10/05/2025, tramite call-center; - solo in data 19/08/2025 il servizio ha ripreso il regolare funzionamento, in concomitanza, con la comunicazione di riscontro, da parte della WIND Tre S.p.A. alla pratica n. ID1749572304;

- di non aver potuto beneficiare dell'offerta con tecnologia FTTH Aree Bianche a causa dell'inadempimento di WIND Tre S.p.A.;

- di non aver pagato le fatture n. F2520588562 del 22/07/2025 e la n. F2523750624 del 22/08/2025, poiché relative ai periodi di disservizio;

- di aver pagato le successive fatture ricevute;

In base a tali premesse l'istante ha richiesto:

1) l'indennizzo per il ritardo nell'attivazione del servizio nella misura di cui all'art. 4 del Regolamento (Delibera n. 347/18/CONS), tenuto conto del periodo di giorni 84 intercorsi tra il trentesimo giorno successivo al perfezionamento del contratto e l'attivazione comunicata da OPENFIBER (06/05/2025);

2) l'indennizzo per il malfunzionamento della linea, nella misura di cui all'art. 6, co. 2 del Regolamento (Delibera n. 347/18/CONS), tenuto conto del periodo di giorni 101 intercorsi tra la data del reclamo (10/05/2025) ed il ripristino del funzionamento del servizio (19/08/2025);

3) l'indennizzo per la mancata attivazione della tecnologia FTTH Aree Bianche, in applicazione dell'art. 13, comma 7 del Regolamento (Delibera n. 347/18/CONS), tenuto conto del periodo intercorso dal ripristino del funzionamento del servizio (19/08/2025) sino ad oggi;

4) lo storno e/o emissione delle note di credito per la fattura n. F2520588562 del 22/07/2025 e la fattura n. F2523750624 del 22/08/2025.

2. La posizione dell'operatore

L'operatore WIND Tre S.p.A. di seguito solo *WIND*, *società e/o operatore*, in sede di contraddittorio ha presentato la memoria con allegata documentazione, ed ha rappresentato in sintesi, quanto di seguito. In modo preliminare la società telefonica ha evidenziato che nella memoria sono state riportate le schermate certificate del proprio sistema Customer Relationship Management (CRM) e del sistema On Line Query (OLQ) relative alla gestione del caso, la cui validità probatoria è accettata dall'Autorità (ex multis, Delibera Agcom n. 35/24/CIR, Delibera Agcom n. 3/25/CIR, Delibera n. 19/24 del Corecom Molise, nonché Sentenza n. 6157/23 GDP di Nocera Inferiore del 23/08/2023). Proseguendo ha argomentato che, in data 10/01/2025 l'istante ha richiesto l'attivazione del contratto numero YYYYYYYY per la linea telefonica XXXXXXXX, con

l'offerta "Super Fibra su Aree Bianche" con Modem in vendita abbinata come da documentazione agli atti versata. L'ordine di attivazione ha subito dei ritardi da parte di Open Fiber, provider Wholesale atto a lavorare sulle infrastrutture di rete, in quanto Open Fiber ha comunicato la necessità di permessi comunali e provinciali necessari al fine di procedere con le attività di cablaggio. Circostanza di cui il cliente era edotto così come testualmente riportato dal medesimo nell'istanza: *"La società OPEN FIBER, incaricata di eseguire le attività di progettazione ed installazione della linea, ha procrastinato più volte l'intervento, addivenendo al completamento dell'iter soltanto in data 06/05/2025"* e come anche evincibile dallo stralcio del sistema certificato CRM riportato, come sopra detto, in uno alla memoria. Pertanto, a seguito delle operazioni tecniche di Open Fiber, l'attivazione si completava in data 06/05/2025 per la LNA provvisoria, invece la NP dell'utenza XXXXXXXX si espletava in data 13/05/2025. Per quanto fin qui riportato nonché documentato in atti, la WIND ha dichiarato che in alcun modo la stessa poteva eseguire un intervento tecnico finalizzato all'attivazione del servizio, in quanto era necessario e indispensabile che intervenisse, come sopra meglio indicato, il terzo operatore (Open Fiber). Nel caso in questione, lo scrivente ha potuto così come ha prontamente fatto, in pendenza del decorso dei termini contrattualmente previsti per l'attivazione della LNA necessaria per la NP dell'utenza telefonica XXXXXXXX, solo ingaggiare e diligentemente sollecitare l'attivazione all'operatore terzo, in quanto era impossibilitato, nel rispetto dei principi del rapporto contrattuale che intercorre sia con il cliente che con il terzo, a compiere azioni di altra natura. Nei fatti, quindi si è adoperata prontamente ad avviare il *provisioning* sui propri sistemi, mentre sui tempi di attivazione alcuna possibilità tecnica poteva essere adottata da WIND, se non meri solleciti alla società Open Fiber così come ha fatto, come da stralcio del sollecito inviato all'operatore Open Fiber estratto dal portale di interfaccia tra gli operatori e prodotto, in uno alla memoria. Sui tempi di attivazione, contestati dall'istante, la WIND ha poi significato che la stessa si riserva di effettuare le opportune verifiche preliminari, nel termine di cui alle Condizioni di Contratto all'art 2.1, ovvero di 90 giorni e della Carta dei Servizi Art. 8 - Attivazione del Servizio: *"WINDTRE e WINDTRE BUSINESS, per il servizio di telefonia fissa, si impegnano a valutare la richiesta di attivazione da parte dei Clienti entro il termine di 90 giorni decorrente dal momento della ricezione della Proposta; qualora il Servizio non sia attivato entro tale termine, la Proposta dovrà essere considerata non accettata. [...]"*. Per quanto sopra, pertanto, l'istante era consapevole di dover attendere delle verifiche tecniche preliminari dell'operatore (90 giorni) e ciò si evince dalle informazioni di cui era già in possesso l'istante e riportate in atti. Alla luce di quanto suesposto la società ha quindi confermato di aver assolto correttamente a tutti i doveri tecnici posti a suo carico nonché di aver effettuato tutte le attività richieste dalla normativa regolamentare, in qualità di OLO Recipient, e di conseguenza alcuna responsabilità è ascrivibile alla stessa per il ritardo nell'attivazione dell'utenza, così come previsto dall'art. 3.4 Responsabilità di Wind Tre S.p.A. *"Wind Tre S.p.A. [...] non assume alcuna responsabilità nel caso in cui eventuali carenze del Servizio siano dovute a cause ad essa non imputabili quali, a mero titolo esemplificativo, problemi tecnici, eventuale utilizzo di Apparecchiature non fornite da Wind Tre S.p.A., interferenze, particolari condizioni atmosferiche o ostacoli (quali costruzioni, vegetazione e rilievi), inadempimenti,*

inefficienze o problemi tecnici imputabili ad altri operatori di telecomunicazioni [...].”

Ed ha ribadito, ancora una volta, che non può essere imputata alla stessa alcun ritardo e che comunque, nel frattempo, la linea è rimasta in carico all’operatore *Donating* fino all’espletamento della portabilità che è stata avviata, come sopra detto, in data 10/01/2025. In ragione di quanto rappresentato, proseguendo, ha significato che la natura degli impedimenti riscontrati, così come sopra dettagliati e documentati, preclude, per l’istante il diritto agli indennizzi previsti dalle Condizioni di Contratto e dalla Carta Servizi nonché dall’Allegato A alla Delibera n. 347/18/CONS. Difatti, come ampiamente dimostrato la responsabilità era in capo all’ente terzo Open Fiber unico preposto ad agire su incarico, in quanto operatore designato, a seguito degli aiuti finanziari di Stato ai Comuni non coperti da banda larga e dove nessun operatore telefonico ha pianificato investimenti nel breve periodo, come da Delibera Agcom n. 146/25/CONS. La società telefonica ha poi esplicitato che sui propri sistemi non sono presenti segnalazioni per i disservizi di lunga durata indicati dall’utente in istanza, quali maggio- giugno -luglio- agosto 2025, né risulta che il medesimo ha depositato alcuna documentazione probante agli atti. Solo in data 16/06/2025 l’istante ha inviato un reclamo/segnalazione a mezzo PEC ed a seguito delle verifiche effettuate, la scrivente ha riscontrato che il servizio era stato attivato correttamente così come da contratto sottoscritto ed ha argomentando che il disservizio lamentato per la velocità della linea internet può dipendere da diverse variabili così come anche riportato nella Sintesi Contrattuale, agli atti versata, proprio per le caratteristiche tecniche del servizio. Ha argomentato inoltre, che in risposta al reclamo fatto sono stati fatti diversi contatti telefonici con il cliente e si sono anche inviati vari SMS che però non sono andati a buon fine, come da stralcio del sistema certificato CRM in uno alla presente depositato. Allora si è proceduto a dare debita risposta al cliente a mezzo PEC, dapprima in data 19/08/2025 e poi nella successiva data del 08/10/2025, con tali missive si comunicavano al cliente l’assenza di interruzioni o di malfunzionamenti della linea che non fossero stati risolti nei termini di cui alle Condizioni Generali di Contratto e da Carta Servizi, agli atti ambedue depositate. Sul punto la WIND ha inoltre argomentato che il cliente, come da condizioni di contratto e come anche indicato sul sito di WIND, aveva la facoltà di verificare la velocità minima della linea, nei modi e secondo le modalità indicate sul sito misurainternet.it e nel caso in cui la stessa risulta inferiore alla velocità di navigazione su base copertura tecnologica attivata, lo stesso ha unicamente il diritto di recedere dal contratto senza oneri. Ebbene, nel caso in questione, il cliente non ha fatto pervenire allo scrivente alcuna di queste misurazioni. L’operatore telefonico ha poi fatto presente che, solo in ottica di *favor utentis*, è in corso la variazione del listino applicato in fattura a favore del cliente per euro 23,99 e che a seguito dell’applicazione del listino dell’importo di euro 23,99 si procederà con la restituzione al cliente di quanto applicato in fattura per euro 27,97 sin dall’attivazione, sebbene la mancata applicazione della tariffa prevista per le attivazioni Super Fibra Aree Bianche sin dalla data di attivazione sia ascrivibile all’esclusiva responsabilità di terzi (Open Fiber) per il ritardo con cui l’attivazione si è perfezionata. Infatti, all’atto del completamento dell’attivazione per tali aree il listino non era più sottoscrivibile. Di tali aggiustamenti contabili, la WIND ha comunicato che riferirà in prosieguo al perfezionarsi dei conteggi stessi ed ha aggiunto che con tale operazione contabile, effettuata per il periodo in cui il listino scontato non è

stato fruito a causa dell'attesa dei permessi dell'Ente Pubblico, ha ritenuto di fornire proattivamente un intervento correttivo e proporzionale al fine di compensare il disagio avuto dal cliente. Mentre, la condotta di quest'ultimo (cliente), che ha comunque scelto di rimanere con WIND pur essendo consapevole del ritardo e delle sue cause, integra una piena acquiescenza sia alla situazione che alle tempistiche di risoluzione già sopra condivise. Pertanto, l'istante oggi, non può reclamare in alcun modo un indennizzo per un ritardo di un'attivazione ascrivibile a terzi e di cui era pienamente consapevole come anche indicato nella Delibera n. 34/2024 del Corecom Campania: “[...] l'istante [...] non ha altresì ritenuto opportuno nel frattempo rivolgersi ad altro operatore [...]. Tale condotta è quindi valutabile come concorso di colpa dell'utente danneggiato, che incide nella determinazione, in termini di riduzione, dell'indennizzo in favore dello stesso. [...]” In ultimo ha evidenziato che, ad oggi, il cliente ha un insoluto al lordo degli aggiustamenti in corso e di cui sopra, pari ad euro 138,89 che è relativo alle fatture indicate nel prospetto di cui stralcio estratto dal sistema certificato CRM si riporta in uno alla memoria. In conclusione, la WIND considerato quanto sopra argomentato ed agli del fascicolo documentato, ha chiesto al Corecom nel merito, di rigettare tutte le richieste dell'istante, poiché, del tutto infondate in fatto ed in diritto.

3. Motivazione della decisione

Alla luce di quanto emerso nel corso dell'istruttoria, le richieste formulate dall'istante possono trovare un parziale accoglimento nei modi e nei termini e per le motivazioni, di seguito meglio specificate. Con la presente proceduta l'istante ha lamentato il ritardo dell'attivazione dell'utenza telefonica XXXXXXXX per il contratto sottoscritto in data 10/01/2025 nonché il malfunzionamento dei servizi e l'errata fatturazione ricevuta in costanza dei disservizi. Di contro l'operatore ha dichiarato e documentato la correttezza del proprio operato poiché il disservizio accusato (ritardo di attivazione) non è imputabile allo stesso ma ricade in capo al terzo Oper Fiber, unico preposto ad agire in tali zone come indicato nella Delibera Agcom n.146/25/CONS. Dalla disanima del carteggio in atti è risultato che l'istante in data 10/01/2025 ha sottoscritto con WIND una proposta di contratto per l'attivazione dei servizi voce e fibra con abbinata l'offerta “*Super Fibra su Aree Bianche*” (Proposta Contrattuale e Sintesi Contrattuale) e che solo in data 06/05/2025 la WIND, a seguito delle operazioni tecniche di competenza esclusiva di Oper Fiber, ha attivato la LNA provvisoria (attivazione dei servizi) e la NP dell'utenza telefonica XXXXXXXX è stata espletata in data 13/05/2025. E' risultato altresì, che il cliente era ben consapevole ed era stato edotto degli impedimenti occorsi a WIND per la tardiva attivazione dei servizi così come testualmente dichiarato dal medesimo nell'istanza “*la società OPEN FIBER, incaricata di eseguire le attività di progettazione ed installazione della linea, ha procrastinato più volte l'intervento, adducendo al completamento dell'iter soltanto in data 06/05/2025.....*”. Sempre dal carteggio, è risultato che l'operatore in causa ha posto in essere i propri adempimenti anche nei confronti di Open Fiber quale il sollecito che ha fatto a quest'ultimo per l'attivazione della linea. Inoltre, in atti, è stato documentato dall'operatore che i tempi di esecuzione del contratto (attivazione della linea), previa

riserva di effettuare le opportune verifiche preliminari, sono stati stabiliti nel termine dei 90 giorni, come da art. 2.1 delle Condizioni di Contratto e come da art. 8 della Carta dei Servizi - Attivazione del Servizio che cita testualmente” *WINDTRE e WINDTRE BUSINESS, per il servizio di telefonia fissa, si impegnano a valutare la richiesta di attivazione da parte dei Clienti entro il termine di 90 giorni decorrente dal momento della ricezione della Proposta; qualora il Servizio non sia attivato entro tale termine, la Proposta dovrà essere considerata non accettata. [...]*”. In ragione di quanto sopra riportato ne consegue che, a fronte della sottoscrizione del contratto avvenuta in data 10/01/2025 la WIND entro la data ultima del 10/04/2025 (90 giorni) doveva attivare la linea o quanto meno doveva dare debita informativa all’istante dell’ulteriore ritardo, evento che nel qual caso, non si è verificato né è stato documentato. Pertanto, in parziale accoglimento della richiesta del cliente di cui al punto 1) la WIND è tenuta, in relazione ai 26 giorni di ritardo per l’attivazione del servizio computati dalla data del 10/04/2025 (90 giorni) alla data del 06/05/2025 (data di attivazione), a corrispondere all’istante l’indennizzo ai sensi dell’art.4 comma 1 del Regolamento in materia di indennizzi di cui allegato A alla Delibera n. 347/18/CONS, nella misura pro-die di euro 7,50 per l’importo di euro 195,00 (centonovantacinque/00). Mentre in relazione al servizio internet (fibra) è tenuta a corrispondere all’istante l’indennizzo ai sensi dell’art. 4 comma 1 in combinato disposto con l’art. 13 comma 2 del Regolamento in materia di indennizzi allegato A alla Delibera n. 347/18/CONS nella misura pro-die di euro 10,00 per l’importo di euro 260,00 (duecentosessanta/00). Mentre non può trovare accoglimento la richiesta di cui al punto 3) atteso che la richiesta non è contemplata tra quelle indicate nel Regolamento indennizzi né risulta, attesa la fattispecie (qualità della connessione), applicabile nemmeno in via analogica. Sulla tematica de qua, si rammenta che l’istante non ha prodotto in atti il documento dovuto ed elaborato tramite l’apposito software Ne.Me.Sys., ovvero il programma ufficiale del progetto Misura Internet dell’Autorità per le Garanzie nelle Comunicazioni (AGCOM) per la misura certificata della qualità dell’accesso ad Internet da postazione fissa, che è l’unico che consente di ottenere un certificato attestante la qualità della connessione in uso. Difatti, se la misura effettuata rileva valori peggiori rispetto a quanto garantito dall’operatore, il risultato costituisce prova di inadempienza contrattuale e può essere utilizzato per proporre un reclamo per richiedere il ripristino degli standard minimi garantiti. Decorsi 30 giorni dal primo certificato, e qualora non vengano ristabiliti i livelli di qualità contrattuali, è necessaria una seconda misurazione sempre effettuata con il software Ne.Me.Sys. che confermi ancora una volta i valori peggiori rispetto a quanto garantito dall’operatore, tali documenti probatori possono essere utilizzati dal cliente come strumento di recesso senza penali. Nel proseguo ed in relazione alla richiesta di cui al punto 2) si evidenzia che non risulta provato in questa sede da parte dell’istante, il reclamo effettuato al call-center nella data del 05/05/2025. Infatti, dall’esame della documentazione all’uopo prodotta da WIND (Customer Relationship Management -CRM) l’ID 1749572304 indicato dall’istante è riferito al reclamo PEC fatto in data 13/06/2025. Con tale missiva l’istante ha lamentato a WIND genericamente “*malfunzionamenti e lentezze nella navigazione di rete*”. Considerato che in relazione alla lentezza di navigazione solo dichiarata dall’istante si è già sopra negativamente argomentato, nel proseguo si articolerà unicamente sul malfunzionamento

della linea internet (fibra). Orbene, in relazione a tale lamentato disservizio, l'operatore si è limitato ad asserire unicamente che non risultano disservizi e si è esentato di produrre in questa sede, a prova di quanto dichiarato e del regolare funzionamento del servizio internet da parte del cliente, il tabulato di tale servizio. A ciò si aggiunga che nella risposta data al cliente nella data del 19/08/2025 ed in atti prodotta, la società telefonica ha testualmente dichiarato tra l'altro, che *".... si è provveduto a ripristinare il regolare funzionamento del servizio...."*. In ragione di quanto sopra riportato, la WIND, è quindi tenuta a corrispondere all'istante per 67 giorni di disservizio, computati dalla data del 13/06/2025 (data del reclamo PEC) alla data del 19/08/2025 (data di riscontro di WIND) l'indennizzo per il malfunzionamento del servizio internet (fibra) ai sensi dell'art. 6 commi 2 e 3 in combinato disposto con l'art. 13 comma 2 del Regolamento in materia di indennizzi di cui allegato A alla Delibera n. 347/18/CONS, nella misura pro-die di euro 6,00 per un importo di euro 402,00 (quattrocentodue/00). In ultimo si significa che la richiesta di cui al punto 4) risulta già soddisfatta considerato che l'operatore ha dapprima dichiarato e poi documentato nel fascicolo lo storno parziale delle fatture emesse e la nota di credito, che non sono state contestate né eccepite dall'istante.

DELIBERA

1. Di accogliere parzialmente l'istanza del sig. XXXX XXXX, , nei confronti della WIND Tre S.p.A. in relazione all'utenza telefonica XXXXXXXX, per le motivazioni di cui in premessa.

2. La società WIND Tre S.p.A., è tenuta a corrispondere all'istante, entro 60 giorni dalla notifica della presente e secondo la modalità indicata in istanza, i seguenti importi:

- euro 195,00 (centonovantacinque/00) quale indennizzo ai sensi dell'art. 4 comma 1 del Regolamento in materia di indennizzi di cui allegato A alla Delibera n. 347/18/CONS;

- euro 260,00 (duecentosessanta/00) quale indennizzo ai sensi dell'art. 4 comma 1 in combinato disposto con l'art. 13 comma 2 del Regolamento in materia di indennizzi di cui allegato A alla Delibera n. 347/18/CONS;

- euro 402,00 (quattrocentodue/00) quale indennizzo ai sensi dell'art. 6, commi 2 e 3, in combinato disposto con l'art. 13 comma 2 del Regolamento in materia di indennizzi di cui allegato A alla Delibera n. 347/18/CONS.

3. Di rigettare le ulteriori richieste.

Il presente provvedimento costituisce un ordine ai sensi e per gli effetti dell'articolo 98, comma 11, del d.lgs. 1° agosto 2003, n. 259.

È fatta salva la possibilità per l'utente di richiedere in sede giurisdizionale il risarcimento dell'eventuale ulteriore danno subito.

Il presente atto può essere impugnato davanti al Tribunale Amministrativo Regionale del Lazio entro 60 giorni dalla notifica dello stesso.

La presente delibera è notificata alle parti e pubblicata sul sito *web* dell'Autorità.

Palermo 03/08/2026

IL PRESIDENTE